



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

2. La Santità di Nostro &c. Edictum pro Puellis admittendis ad habitum Monasticum, & Novitiis regularem professionem emissuris.
- 

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)



EDICTUM

Pro Puellis admittendis ad habitum Monasticum & Novitiis regularem professionem emitturis.

*Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.*

LA Santità di Nostro Signore ordina, che le RR. Madri Abbadesse, Priore, Superiore, Camerleghie, altre Officiali, Monache, ed Oblate tutte de i Monasteri di Roma senza veruna eccezione debbiano osservare, tener affissi, e leggere ne i tempi assegnati, cioè nella prima Domenica dell'Avvento, e terza doppo la Pentecoste, la Costituzione della san. me. d'Alessandro VII. emanata li 24. Settembre 1657. per moderare le vane, e superflue spese ne i sudetti Monasteri, e trasportata per maggior intelligenza, e per non andar in disuso, in volgare. Ed inoltre gli Editti publicati da Noi per ordine della san. me. d'Innocenzo XI. li 19. Novembre 1676, e li 28. Febraio 1674 incaticando specialmente la Santità Sua quelli che nell'ultimo Editto diffusamente si dichiara circa le Zitelle d'ammeterfi all'Abito, e le Novizie alla Professione, cioè che le medeme, nè li loro Parenti, ò alcun'altro in nome delle sudette passano dare cosa alcuna per occasione di dette funzioni, nè in denaro, nè in specie, tanto alle sudette Superiore, Officiali, Monache, Converse, Novizie, Educande, quanto al Confessore, Fattori, ed altri Ministre Secolari, ò Regolari sotto le pene à chi contravenisse tanto nel dare, come nel ricevere, contenute nella detta Costituzione Apostolica, ed Editti, che sono la privazione delli loro Officii alle Superiore, e della voce attiva e passiva all'altre Monache, riservate al Sommo Pontefice, ed altre pene à nostro arbitrio, e parimente, che in occasione delle nominate funzioni non si faccia pompa alcuna d'apparati fuori della Chiesa, ma che si adorni al di dentro con gli apparati, argenti, e suppellettili del medemo Monastero: Permettendosi solo, che à titolo d'una moderata ricreazione si contribuiscia dalle dette Zitelle, ò Novizie, ò da i loro Parenti una limitata somma da arbitrarsi dalla Superiore di ciaschedun Monastero, con nostra approvazione (dove però vi è fusso,) e che non ecceda la quantità di quattro giulii per ciascheduna di quelle, che commorano ne i Monasterii, e devono partecipare di detta ricreazione. Di più si diano solo le candele necessarie per la Chiesa in quella Funzione, ed una candela à ciascheduna Monaca, che non dovrà eccedere il peso di mezza libra; Ed acciò non si manchi alla puntua osservanza, come N. Sig. con sommo suo dispiacere hà sentito, che si tracura in alcuni Monasteri di quest'Alma Città in grand pregiudizio dell'osservanza Regolare, e della vocazione di tante oneste Zitelle, che per l'ecessività delle dette vane spese, non abbracciano lo stato religioso; La Santità Sua coll'oracolo della sua viva voce ci hà incaricato di far precepto formale di Santa Ubidienza, sicome facciamo à tutte le RR. Madri Abbadesse, Superiore, Officiali, Monache, ed Oblate, ancorche non habbiano clausura, ò voti, che oltre le cose sudette permesse non ardiscano pigliar altro, sia denaro, ò qualunque robba in specie dalle Zitelle, quando pigliano l'abito, nè dalle Novizie per causa, ò quando fanno la professione, nè dalli Parenti delle medesime, nè da altri in nome loro per qualsivoglia tempo prima, ò doppo le dette funzioni, sotto qualunque titolo, colore,

II.

Observari mandat Constitutionem Alexandri VII.

Et alia Edicta sub Innocentio XI. promulgata.

Regulam præscribit assumpti habitus, profecto observandi

dine personalem residentiam facere tenentur, de mandato ejusdem Sanctiss. D. N. Papæ (revocando in primis omnes, & quascunque licentias supradictas, omnibus quomolibet concessas) strictè præcipimus, & mandamus, eosque monemus, & requirimus, quatenus infra duodecim dierum spatium, quorum quatuor pro primo, quatuor pro secundo, & reliquos quatuor pro tertio, ultimo, & preceptorio termino eisdem, & cuilibet eorum assignamus, debeant, & quilibet eorum debeat, omni morâ, & cunctatione postposita, ab eadem Urbe, & Romanâ Curia discedere, & ad suas Ecclesias, seu beneficia recitis itineribus se conferre, ibique personalem facere residentiam. Quod si nostris hujusmodi, immò verus Apostolicis monitionibus non paruerint, ultra pœnas in Sacrosancti Concilii Tridentini Decretis, & Apostolicis Constitutionibus contentas, eo ipso pœnam centum scutorum incurrant applican. pro medietate Reverendæ Cameræ Apostolicæ, & pro alia medietate secreto Denunciatori, nec non carceris ad nostrum arbitrium quoad Beneficiatos tantum.

§. 2. Et si aliquis prædictorum, elapsis terminis præfatis, per mensem neglexerit à Curia recedere ad affectum se conferendi ad suam Ecclesiam, ibidemque residendi, ut superius est mandatum, ex tunc fructus Beneficiorum residentiam, ut præfertur, requirentium non faciat suos, nec turâ conscientia, aliâ etiam declaratione non sequatâ, illos sibi detinere possit: sed teneatur illos fabricæ Ecclesiarum, aut pauperibus loci erogare, aut ipso non erogante, per Superiorem Ecclesiasticum ad dictam erogationem faciendam compellatur.

§. 3. Lapsis verò sex mensibus, & præmissis non adimpletis, ipso facto, & absque alia sententiâ, eisdem Beneficiis, & dignitatibus sit ipso jure privatus, itaut illa Sedes Apostolica tantum conferre valeat, eademque ab ea respectivè possint impetrari, & provisiones per ipsam factæ debitæ executioni demandari debeant quacumque appellatione postpositâ, verificato dumtaxat coram Vicario Exequutori literarum simplici facto contravenionis. Certificantes omnes, & singulos prænomatos, quod in morosos, & contumaces irremissibiliter procedetur ad præfatarum pœnarum executionem: Volumus autem, & decernimus, quod præsentibus nostris literis, earumque copiis impressis, in locis solitis affixis, & publicatis, quoscumque eorum ardet executionis, perinde ac si personaliter intimatæ fuissent, vel ostensa. Dat. Romæ ex Aedibus nostris Anno à Nativitate D. N. Jesu-Christi 1701 die verò 5. Februarii Pontificatus Sanctiss. in Christo Patris, & D. N. D. Clementis Divinâ Providentiâ PP. XI. Anno ejus Primo.

Gaspar Card. Vic.

Nicolaus Antonius Cuggiò Secr.

*Supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, in acie Campi Floræ, & aliis locis publicis, & consuetis die, & anno supradictis per me Sanctam Fabrum Curie Eminentiss. & Reverendiss. D. Cardinalis Vicarii Mandatarium.*

Singulis obligatis ad personalem residentiam in Ecclesiis assignatur terminus duodecim dierum ad discedendum ab Urbe.

Et ad conferendum se ad residentiam sub certis pœnis.

Alia pœna statuitur contra inobedientes.

Post sex menses pœna decernitur privationis Beneficiorum.



ò preteſto, ſia mancia, regalo, offerta, ò altro anche volontariamente dati, non oſtante qualſiſia conſuetudine, uſo, ò pratica in contrario, quale dichiaro abuſo, riſervando à Noi la facoltà di aſſolvere quelle, che contraverranno, il che non faremo, ſe non ſeguita l'effettiva reſtituzione di quel, che han ricevuto. Volendo Sua Santità, che non le poſſano aſſolvere li Confeſſori Ordinarii, ò Extraordinarii, Secolari, ò Regolari in qualunque modo privilegiati.

Alli ſudetti Confeſſori, Deputati, Fattori, ed altri Miniſtri ſ'ingiunge ſotto pena della privazione de i loro Officii, ed altre pene, anche più gravi ad arbitrio noſtro, di non dover pigliare coſa alcuna, come ſopra, dalle Zitelle, che pigliano l'Abito, nè dalle Novizie, che profeſſano.

Di più, che all'Abbadefſe, ò Superiore quando ſono elette, non ſi dia il poſſeſſo de i loro Officii, ſe prima non giurano avanti di Noi, ò del noſtro Deputato di oſſervare, e di far oſſervare per quel che ſpetta, ò dipende da loro, quanto di ſopra ſi è ordinato circa le mancie, offerte, e regali in ordine alle Zitelle, e Novizie ſudette; E che ogni volta, che qualche Zitella dovrà prendere l'abito, ò che la Novizia dovrà profeſſare, prima, che ſi ſpediſca la licenza, debbia notificarfì alle medefime, quando ſi eſplora la loro volontà, ed alli Parenti da parte di N. S. l'ordine di non dare coſa alcuna, fuorchè la Dote, e le coſe ſudette permeſſe.

Finalmente è intenzione della Santità Sua, che le Zitelle da veſtirti vadino in quel giorno alla Chieſa con abito moſteſto, e ſenza gioje, ed altri abbellimenti, ò pompe, che impediſcono, e diſtraono dalla divozione, con che ſi deve ricevere il Sagro Abito Religioſo, e tanto queſte prima di pigliar l'abito, quanto le Novizie prima della profeſſione debbiano fare gli eſercizii ſpirituali ſecondo gli ordini emanati dalla ſa. me. d'Innocenza XI.

Intende anche eſpreſſamente la Santità di N. S. che ſicome la ſudetta Coſtituzione Apoſtolica, ed i noſtri paſſati Editti, coſì la diſpoſizione del preſente ſia univerſale à tutti i Monafteri di queſta Alma Città, compresi quelli, che hanno Protettori particolari di qualſivoglia grado, qualità, ò condizione, anche ſe fuſſero gli Eminentiffimi Signori Cardinali; ò vero, che n'habbiano la cura li Regolari, e che ſi debbia procedere da Noi all'eſecuzione delle pene in eſſo contenute, non ſolamente contro le Religioſe, che in qualunque modo traſgreſſiſero, ma contro li ſudetti Confeſſori, Deputati, Fattori, Sagreſtiani, ed altri Miniſtri Secolari, ò Regolari, ſe riceveſſero coſa alcuna dalle ſudette Zitelle, e Novizie riſpettivamente nell'occaſioni di ſopra eſpreſſe, e contro qualſiſia altra Perſona di qualſivoglia grado, e condizione, che concorreſſe alle dette ſpeſe, col dare, ò procurare impreſſito apparati, argenti, e ſuppellettili per le nominate funzioni, con facoltà di procedere tanto à pene pecunarie, come corporali à noſtro arbitrio ſecondo la gravità della traſgreſſione.

Volendo, che il preſente noſtro Editto notificato, che farà in ciaſchedun Monaftero obblighi tutte, non ſolo al preſente, ma in avvenire, come ſe fuſſe loro personalmente intimato, e per togliere ogn'abuſo, che poteſſe mai introdurſi in contrario, ordiniamo, che ſi tenga aſſiſſo, e ſi legga in Refettorio colla ſudetta Coſtituzione Apoſtolica, e con gli altri Editti ne i tempi aſſegnati, come ſi è eſpreſſo di ſopra.

Dato dalla noſtra ſolita Reſidenza queſto di 2. Marzo 1702.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

Io Inſcritto Mandatario dell' Eminentiffimo Signor Cardinal Vicario hò portato li ſudetti Ordini alli Monafterii di Roma alli cinque di Marzo.

Santi Fabri

## EDICTUM

Pro Proceſſionibus Sanctiſſimi Eucharistiæ Sacramenti.

Gasparo per la Miſericordia di Dio Veſcovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Noſtro Signore Vicario Generale. & c.

**A**ccoſtandoli la Solennità del Santiffimo Corpo di Chriſto Signor Noſtro Sagramentato e dovendoli celebrare ſecondo il ſolito ſagro Rito di S. Chieſa con la publica Proceſſione, che ſi farà nella Sagroſanta Baſilica Vaticana, e ne i giorni frà l'ottava ſi ſolennizzarà parimente con Proceſſioni in altre Chieſe; Per accreſcere maggiormente la venerazione (che non potrà eſſer mai tanto grande, quanto ſi dovrebbe) ad'un ſi Venerabile Miſtero; e per ovviare ad' ogni motivo di ſcandalo, e di diſturbo, la Santità di N. S. inerendo alla diſpoſizione del Sagro Concilio di Trento, il quale in queſta feſta ſecondo il coſtume di S. Chieſa, vuole, che ſi dimoſtri da i Fedeli una ſingolar venerazione al Santiffimo Sagramento, ci ha impoſto d'incaricare à tutte, e qualſivoglia Perſona dell'uno, e l'altro ſeſſo di qualunque ſtato, grado, e condizione, che l'accompagnare, ò aſſiſtere alle dette Proceſſioni, non ſi facci per vana curioſità, ma per rendere alla Maieſtà Divina li dovuti oſſequii; E però procureranno tutti colla decante compoſizione del corpo, e con una eſemplar divozione dimoſtrare nel detto accompagnamento, ò aſſiſtenza quella più ſpecial riverenza, ed umiliazione, che conviene, e ſi deve, e quando paſſa il Venerabili, ſi metteranno tutti ginocchioni, anche quelli, ò quelle, che ſi trovaranno ne i cocchi, carrozze, ò caſelli, che à queſto effetto dovranno calare per adorar Chriſto Sig. Noſtro Sagramentato, non dovendo ſimar azione poco decoroſa l'inclinariſi, e piegar le ginocchia in terra à Sua Divina Maieſtà, la quale di continuo è adorata da i Santi Angeli, ed' à cui le Teſte Coronate hanno per ſommo onore adorarla nel modo ſudetto; anzi chi farà altrimenti, ſarà notato di poca divozione, ed umiltà, mentre par, che ſegni d'abbatſarſi al Signore del tutto.

Di più ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che nel giorno di queſta ſolennità, e per tutta l'ottava niuno ardiſca dar fuoco à Zaganelle, razzi, ò altri fuochi artificiaſi, ne meno ſparar archibugi, e mortaſetti, nè altre armi da fuoco, ſotto pena di ſcudi venticinque, ed altre à noſtro arbitrio. Volendo, che alle dette pene, quando non ſi poteſſe avere il Traſgreſſore, ſiano tenuti li Padroni delle botteghe, ò caſe, dove ſi accenderanno detti fuochi, ò ſi ſparerà.

Che ſotto l'iſteſſe pene niſſuno ardiſchi di andare, ò mandare con l'iſteſſe Proceſſioni Putti, ò altri, che rapreſentino Perſone, ò coſa alcuna, ſe non atta ad eccitare divozione, nè meno ſotto qualſivoglia preteſto rapreſentare, ò fare rapreſentazione alcuna per i luoghi, dove paſſeranno le dd. Proceſſioni, ſenza noſtra licenza, ò di Monſignor noſtro Vicegerente.

Di più ſi ordina, ed eſpreſſamente comanda, che le Proceſſioni, le quali ſi fanno dalle Compagnie Secolari, anche nelle Chieſe de Regolari, ſi facciano paſſare ſolo per le ſtrade più principali

Monasteriorum Abbatifſe iurandum præſentandum præſentandum obſervandum præſcripta regula.

Præſens Edictum in omnibus Monasteriis ſerveatur etiam ſub ſpeciali Proſpectore conſtituitur.

III.

Seſſ. 13. cap. 5. de cultu. & veneracione SS. Sacramenti exhibenda.

Omnes utriusque ſexus tranſeunte Sanctiſſimo Sacramento, è curribus deſcendant, & genua flexis à terra illud humiliter adorent.

non